COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 26.11.1996
COM(96) 604 def.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 95/514/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE relative alla commercializzazione delle sementi, rispettivamente, di barbabietole, di piante foraggere, di cereali e di piante oleaginose e da fibra, spetta al Consiglio stabilire se le ispezioni in campo e le colture di sementi nei paesi terzi siano equivalenti a quelle della Comunità.

Il Consiglio ha inoltre disposto per un periodo limitato, con la decisione 95/514/CE, che le ispezioni in campo effettuate in alcuni paesi terzi sulle colture destinate alla produzione di sementi di determinate specie soddisfano le condizioni fissate nella normativa comunitaria per la commercializzazione delle sementi. Con la stessa decisione il Consiglio ha altresí stabilito che le sementi di determinate specie prodotte negli stessi paesi terzi sono equivalenti alle sementi delle corrispondenti categorie prodotte nella Comunità. La decisione in oggetto riguarda 21 paesi terzi e precisa a quali condizioni possano essere importate nella Comunità le sementi di specie di piante agricole.

La decisione 95/514/CE scade il 31 dicembre 1996.

Nella decisione citata i sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale sono indicati come uno degli elementi su cui si fonda l'equivalenza comunitaria. Nel 1995 è stato incluso in questi sistemi, a titolo sperimentale, un sistema di certificazione alternativa delle sementi. Poiché i risultati di tale esperimento non sono stati ancora valutati, sarebbe auspicabile permettere la continuazione dell'equivalenza, limitandola tuttavia, mediante una nuova decisione, ad un altro periodo di 12 mesi, vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Non vi sono incidenze sul piano della sussidiarietà, in quanto la proposta si prefigge di prorogare il periodo di validità di una misura in vigore per garantirne l'applicazione uniforme in tutta la Comunità.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 95/514/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

---

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che costituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole([1]), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere([2]), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali([3]), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra([4]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

([1]) GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

([2]) GU n. 125 del 11. 7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/18/CE della Commissione (GU n. L 76 del 26.3.1996, pag. 21).

([3]) GU n. 125 del 11. 7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/6/CE della Commissione (GU n. L 67 del 25. 3.1995, pag. 30).

([4]) GU n. L 169 del 10. 7.1969, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/18/CE della Commissione (GU n. L 76 del 26. 3.1996, pag. 21).

considerando che la decisione 95/514/CE del Consiglio([5]) ha stabilito, per un periodo limitato, che le ispezioni in campo effettuate in alcuni paesi terzi sulle colture destinate alla produzione di sementi di determinate specie soddisfano le condizioni fissate dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE; che la decisione 95/514/CE ha stabilito inoltre che le sementi di determinate specie prodotte in alcuni paesi terzi sono equivalenti alle sementi corrispondenti prodotte nella Comunità;

considerando che la decisione 95/514/CE scade il 31 dicembre 1996; che occorre pertanto adottare una nuova decisione;

considerando che nella decisione suddetta i sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale sono indicati come uno degli elementi su cui si fonda l'equivalenza comunitaria;

considerando che nel 1995 è stato incluso, nei sistemi suddetti, a titolo sperimentale, un sistema di certificazione alternativo delle sementi;

considerando che i risultati dell'esperimento non sono stati ancora valutati;

considerando che appare pertanto auspicabile il mantenimento dell'equivalenza, limitandolo tuttavia, con la presente decisione, ad un periodo ulteriore di 12 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 95/514/CE, la data "31 dicembre 1996" è sostituita dalla data "31 dicembre 1997".

([5]) GU n. L 296 del 9.12.1995, pag. 34. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/217/CE della Commissione (GU n. L 72 del 21.3.1996, pag. 37).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio

ISSN 0254-1505

COM(96) 604 def.

DOCUMENTI

IT 03 11

N. di catalogo : CB-CO-96-596-IT-C

ISBN 92-78-11706-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

5